

# COMUNE DI CANDIDA

## PROVINCIA DI AVELLINO

### UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 3585 del 07.10.2019

### Ordinanza n.45 del 07.10.2019

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI BRUCIATURA DI VEGETALI, LORO RESIDUI O ALTRI MATERIALI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE NEI TERRENI AGRICOLI, ANCI E SE INCOLTI, DEGLI ORTI, PARCHI E GIARDINI- 2019/2020

Premesso

Che la combustione in loco di residui vegetali in genere (sfalci, avanzi di potature, stoppie, fogliame), prodotti dalla coltivazione di nocchie e altri fruttiferi, rappresenta una tradizionale pratica agricola;

**VISTO** l'art. 182, comma 6 bis del DLgs n. 152/2006 (norme in materia ambientale) il quale dispone : *“ le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art 185 c. 1 lett.f), effettuate nel luogo di produzione costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione di rifiuti. i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);*

**CONSIDERATO CHE** in questo periodo dell'anno, (autunno/inverno) la normativa consente l'abbruciamento di residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, potatura e ripulitura, ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza;

**ATTESO** che nell'attuare questo tipo di pratica agricola, occorre osservare precise prescrizioni e adottare tutte le cautele necessarie a evitare sia l'innescò di incendi sia di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa.

**RITENUTO** di dover regolamentare le attività in oggetto, individuando le aree, gli orari in cui le stesse possano essere consentite;

VISTO il D.Lgs n°267/2000;  
VISTO il D.Lgs n°152/2006;  
VISTI gli artt. 449 e 650 del c.p.;

## ORDINA

Al fine di una naturale trasformazione o triturazione dei residui agricoli in loco mediante macchine operatrici, è consentita, dal 1° ottobre al 31 maggio la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture alle seguenti condizioni:

- *E' sempre vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali;*
- *La combustione potrà avvenire solo dalle ore 10:00 alle ore 15:00 in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro. Lo stero è l'unità di misura di volume usata per il legno ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno, vale a dire a volume incluso i vuoti;*
- *Le sterpaglie e o simili dovranno essere preventivamente e adeguatamente essiccate;*
- *Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi dovranno svolgersi in giornate con assenza di vento;*
- *Durante le fasi di attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;*
- *La combustione è vietata nei centri abitati;*
- *Nelle zone limitrofe al centro abitato la combustione è consentita nella fascia oraria sopra indicata, ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle abitazioni, dalle vie pubbliche, dalle strade ferrate, dalle aree incolte, dai boschi e dalle siepi campestri;*
- *La zona in cui si esegue l'abbruciamento dovrà essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del suolo, in particolare dovrà realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a 5 metri ;*
- *Le attività di combustione non dovranno creare pericolo, danno, rischio o disturbi alla cittadinanza, a cose o animali;*
- *Il fuoco dovrà essere spento anche a seguito di ordine verbale impartito dagli organi di Polizia e controllo;*
- *E' fatta salva la facoltà del Comune di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente punto in tutti i casi in cui sussistano condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili.*

Nel rispetto delle prescrizioni suesposte, nelle aree boschive è consentita, fino al 30 giugno 2020, l'accensione di fuochi limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di cibi, per esigenze personali dei soggetti che svolgono attività lavorativa o di altra natura, connesse alla permanenza nei boschi. Anche in questi casi l'attività è subordinata al rispetto delle precauzioni dettagliate dalla presente ordinanza, che vanno dall'utilizzo di spazi ripuliti, all'adozione di cautele per evitare la propagazione del fuoco, anche in relazione alle condizioni di ventosità.

La sorveglianza del fuoco deve essere costante fino al suo completo spegnimento.

INOLTRE, SI RICHIAMA AL RISPETTO DI TUTTE LE ULTERIORI NORMATIVE COMUNITARIE, NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI IN MATERIA.

## DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza.  
Salvo i casi previsti dal codice penale ovvero il reato previsto dall'art. 256 c.1, lett. A) del D.Lgs. n°152/2006 si applica, per l'inosservanza alla presente ordinanza, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad €100,00 e non superiore ad €500,00, fatta salva la responsabilità penale.

Le forze di Polizia e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo online e con appositi manifesti. Sarà trasmessa: alla Prefettura di Avellino, Stazione Carabinieri di Montealcione (AV), Polizia Municipale di Candida.

## INFORMA

Avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo può proporre ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco  
Dott. Fausto Picone

